

ALLEGATO B4 / 7E

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

Copertura oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni delle norme in materia di cumulo con redditi da lavoro

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
Copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro :			
- ai sensi dell'art.77 della legge n.448/1998.....	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
- ai sensi dell'art.72 della legge n.388/2000.....	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
TOTALE	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00

ALLEGATO B4/7F

TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS

Trasferimento dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dei contributi figurativi

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
Copertura figurativa di periodi indennizzati di trattamento ordinario di disoccupazione, di trattamento ordinario di integrazione salariale e trattamento antitubercolare:			
- disoccupazione ordinaria agli agricoltori e non agricoltori:			
art. 4, legge n. 218/1952.....	1.500.236.767,00	1.643.441.105,00	-143.204.338,00
art. 7, legge n.160/1988 e successive mod. e integrazioni...	1.040.002.508,00	995.145.549,00	44.856.959,00
- integrazione salariale ordinaria ai lavoratori dell'industria art.3 legge n. 164/1975.....	88.029.100,00	138.739.150,00	-50.710.050,00
- integrazione salariale ai lavoratori dell'edilizia - art. 5, legge n. 427/1975.....	70.361.110,00	102.477.260,00	-32.116.150,00
- integrazione salariale ai lavoratori delle aziende lapidee:			
settore industria - art. 5, legge n. 427/1975.....	3.053.520,00	3.944.490,00	-890.970,00
settore artigianato - art. 5, legge n. 427/1975.....	457.710,00	648.360,00	-190.650,00
TOTALE.....	2.702.140.715,00	2.884.395.914,00	-182.255.199,00

ALLEGATO B4/ 7G

TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS**Contributo di solidarieta' - legge n. 41/1986**

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
Contributi trasferiti da:			
- Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea.....	1.129.687,00	1.095.355,00	34.332,00
- Fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo.....	50.234,00	62.033,03	-11.799,03
TOTALE	1.179.921,00	1.157.388,03	22.532,97

SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

ALLEGATO 84/ 8

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007				CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
	ACCERTATI NEL 2007 (1)	meno:RATEO AL 31 DICEMBRE 2006 (2)	piu':RATEO AL 31 DICEMBRE 2007 (3)	TOTALE (dato economico) (4)		
A) Rate complessive lorde di pensione.....	107.935.461.742,07	350.182.678,83	342.175.915,08	107.927.454.978,32	104.558.332.491,15	3.369.122.487,17
a detrarre:						
- Assegno per il nucleo familiare a carico della gestione P.T.L.D.....	936.366.638,95	35.036.000,00	31.004.012,00	932.334.650,95	906.137.545,10	26.197.105,85
netto	106.999.095.103,12	315.146.678,83	311.171.903,08	106.995.120.327,37	103.652.194.946,05	3.342.925.381,32
- Art. 1 legge n. 222/1984.....	209.833.653,11			209.833.653,11	206.342.813,24	3.490.839,87
- Art. 1 L. 140/1985 e art. 1 L. 544/1988 e succ. mod	563.772.518,01			563.772.518,01	641.074.845,79	-77.302.327,78
- Assegno al rimpatriati dalla Libia.....	2.265.140,00			2.265.140,00	1.904.665,47	360.474,53
- Rate di pensioni connesse a pensionamenti anticipati	1.292.205.240,46			1.292.205.240,46	1.520.273.823,51	-228.068.583,05
- Quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata-art. 37, 3^ comma, lett. c) L. 88/1989.....	13.310.770.000,00			13.310.770.000,00	12.916.500.000,00	394.270.000,00
- Quota parte delle rate di pensione - art.11 legge n. 54/1982.....	516.391.309,00			516.391.309,00	516.391.309,00	0,00
- Maggiorazioni ex combattenti art.6, legge n.140/1985 e art. 6 legge n. 544/1988	289.053.212,98			289.053.212,98	304.911.175,79	-15.857.962,81
-Maggiorazioni delle pensioni superiori al tratta- mento minimo-art.3,1^ comma,L.n.544/88.....	335.567.870,00			335.567.870,00	335.567.870,00	0,00
- Quote di pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA e UN.RRA.....	250.000,00			250.000,00	280.000,00	-30.000,00
-Oneri -art.1 L. n.59/1991.....	1.381.076.513,00			1.381.076.513,00	1.467.600.000,00	-86.523.487,00
-Quota pensione- Conv. It/Venezuelana.....	19.672.238,00			19.672.238,00	25.164.000,00	-5.491.762,00
-Maggiore onere rate pens.per modifica redditi- art.11 comma 38 L.n.537/1993.....	77.846.000,00			77.846.000,00	78.651.000,00	-805.000,00
-Maggiore onere per perequazione rate pensioni dal 1°/1/1994.....	137.838.578,00			137.838.578,00	144.199.000,00	-6.360.422,00
-Pensioni inv.ante L.222/84-art.59,c.34 L.449/97.....	3.278.500.000,00			3.278.500.000,00	3.186.120.000,00	92.380.000,00
-Rimodulazione coeff. rivalutazione pensioni art.69 c.1 e 2 L. n. 388/2000.....	185.246.000,00			185.246.000,00	165.771.000,00	19.475.000,00
-Abolizione divieto cumulo tra pensioni di reversibilita' INPS e rendite INAIL-artt.73 e 78 L.n.388/2000.....	79.201.000,00			79.201.000,00	73.969.800,00	5.231.200,00
-Nuove norme in materia di integr.minimol.n.385/2000	7.479.174,78			7.479.174,78	8.078.530,51	-599.355,73
-Quota pensione- Conv. It/Australiana.....	2.166.990,00			2.166.990,00	1.815.000,00	351.990,00
-Quota pensione- Conv. Rep. San Marino.....	232.406,00			232.406,00	232.406,00	0,00
-Quota pensione- Conv. Santa Sede.....	141.235,00			141.235,00	107.016,00	34.219,00
-Miglioramenti dei trattamenti minimi ex art.38/L.n.448/2001.....	292.071.056,62			292.071.056,62	332.048.521,63	-39.977.465,01
-Magg.ne sociale trattamenti minimi pensionati residenti all'estero-art.38,c.9 L.n.289/2002.....	1.759.891,71			1.759.891,71	7.404.710,34	-5.644.818,63
-Regolarizz.ne posizioni assicurative-art.1L.n.172/1999...	6.140.286,00			6.140.286,00	6.205.513,00	-65.227,00
-Prestazione agg.va a favore titolari di pensioni minime ex art. 70, co 7, L. n. 38	73.789.920,11			73.789.920,11	86.649.397,84	-12.859.477,73
-Prestazione agg.va a favore titolari di pensioni art.5 c.1 L.127/2007.....	553.123.031,84			553.123.031,84	0,00	553.123.031,84
-Oneri pensionistici per i lavoratori Ind. mineraria siciliana art.1, c.268 L.266/200	179.824,40					
-Onere per totalizzazione dei periodi assicurativi D.Leg.vo n. 42/2006.....	2.804.576,87			2.804.576,87	0,00	2.804.576,87
TOTALE DELLE DETRAZIONI.....	22.619.377.665,89	0,00	0,00	22.619.197.841,49	22.027.262.398,12	591.935.443,37
A) Rate di pensione a carico Gestione.....	84.379.717.437,23	315.146.678,83	311.171.903,08	84.375.742.661,48	81.624.932.547,93	2.750.989.937,95
Assegno per l'assistenza personale ai pensionati inabili						
-art.5,legge n. 222/1984.....	6.863.320,26			6.863.320,26	6.921.181,11	-57.860,85
Indennita' ai superstiti.....	2.831,28			2.831,28	9.757,55	-6.926,27
Prestazioni una tantum cittadini extracom. L. 335/95.....	635.739,86			635.739,86	829.222,47	-193.482,61
Prestazioni in capitale ex fondi speciali INA.....	458.022,42			458.022,42	511.299,97	-53.277,55
TOTALE A).....	84.387.677.351,05	315.146.678,83	311.171.903,08	84.383.244.552,88	81.633.204.009,03	2.750.731.668,22
B)Onere prevenzione e cura dell'invalidita'.....	6.630.761,04			6.630.761,04	5.661.732,36	969.028,68
C)Onere gestione Casa di riposo di Camogli.....	1.322.749,47			1.322.749,47	1.451.308,91	-128.559,44
Spese per prestazioni istituzionali (A+B+C).....	84.395.630.861,56	315.146.678,83	311.171.903,08	84.391.198.063,39	81.640.317.050,30	2.751.572.137,46

ALLEGATO B4/ 9

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
A favore dello Stato:			
-Somme da trasferire ai sensi della L.n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	235.682.537,00	211.307.783,30	24.374.753,70
TOTALE.....	235.682.537,00	211.307.783,30	24.374.753,70
A favore di altri Enti:			
Valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	856.473.569,69	728.151.942,54	128.321.627,15
Contribuzione a favore di Enti vari:			
Istituti di patronato e assistenza sociale.....	177.547.511,19	159.185.196,73	18.362.314,46
Istituto per gli Affari Sociali.....	1.320.318,64	1.284.893,18	35.425,46
Commissione di vigilanza sui fondi pensione- art.2, D.L. 15/4/1998.....	1.831.561,41	1.739.910,69	91.650,72
TOTALE.....	1.037.172.960,93	890.361.943,14	146.811.017,79
COMPLESSO.....	1.272.855.497,93	1.101.669.726,44	171.185.771,49

SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO**ALLEGATO B4/10**

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	66.259.306,78	18.802.758,31	47.456.548,47
Irrecuperabilità o insussistenza di crediti contributivi verso aziende.....	450.028.609,30	458.464.641,69	-8.436.032,39
Irrecuperabilità o insussistenza di crediti contributivi verso i datori di lavoro agricolo.....	38.980.953,24	13.557.218,49	25.423.734,75
Irrecuperabilità di crediti per interessi di mora, sanzioni civili e amministrative relativi ai lavoratori agricoli dipendenti.....	5.104.997,42	1.085.496,53	4.019.500,89
Irrecuperabilità di crediti per contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici.....	160.497,48	94.727,30	65.770,18
Irrecuperabilità o insussistenza di crediti contributo di solidarietà art. 25 L. 41/1986	189.697.896,13	0,00	189.697.896,13
TOTALE.....	750.232.260,35	492.004.842,32	258.227.418,03

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La gestione, sotto l'aspetto del gettito contributivo, è stata interessata dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile, nonché da alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, stabilisce "che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

La disposizione sopra richiamata, peraltro, non ha abrogato la disciplina vigente in materia di minimali di retribuzione giornaliera e pertanto, a partire dal periodo di paga in corso all'1.1.2007, in esecuzione dell'art. 1 della legge 26.6.1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, pari per il 2007 al 2 per cento.

I minimali predetti, a loro volta, sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dall'1.1.2007 (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito dalla legge 11.11.1983, n. 638, modificato dal D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389) fissato in € 41,43, pari al 9,50 per cento di € 436,14.

Anche il parametro di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del citato D.L. 12.9.1983, n. 463 modificato dal secondo comma dell'art. 1 del citato D.L. 9.10.1989, n. 338 (limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi) ha subito un aumento, dovendo essere rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno (40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD). Tale parametro nell'anno 2007 è stato pari a € 174,46 settimanali.

Si è verificato, inoltre, l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo del 1% di cui all'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438, fissato per l'anno 2007 in € 40.083,00 annui;
- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti e per gli optanti di cui all'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, fissato per l'anno 2007 in € 87.187,00;
- delle retribuzioni convenzionali in genere.

La legge 3 aprile 2001, n. 142 ha introdotto rilevanti innovazioni in materia cooperativistica, prevedendo che il rapporto del socio lavoratore possa essere instaurato in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma.

Il termine per l'adozione dei regolamenti aziendali è scaduto il 31.12.2004 ai sensi di quanto previsto, da ultimo, dalla legge 27.2.2004 n. 47, e pertanto l'applicazione delle nuove disposizioni avviene ormai a pieno regime.

A partire dall'1.1.2007 hanno trovato applicazione gli ordinari criteri vigenti per il calcolo della retribuzione imponibile sia per quanto attiene la contribuzione previdenziale che per quella assistenziale, e si è applicato il minimale giornaliero pari a € 41,43.

Detto importo costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione sia previdenziale (IVS) che assistenziale.

In ordine alla individuazione degli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile si precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono ormai essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale dovendosi intendere superato il meccanismo di calcolo convenzionale previsto dal D.lgs n. 423/2001.

Si precisa inoltre che, tenuto conto della particolare situazione di passaggio di regime prevista per i lavoratori delle cooperative in esame, per l'anno 2007 il criterio di imponibilità previsto dal comma 9 dell'art. 6 del D.lgs n. 314/1997 ha trovato applicazione con esclusivo riferimento ai compensi di competenza dell'anno 2007.

Per le altre competenze dovute al 31 dicembre 2006, ancorché corrisposte successivamente a tale data, ha trovato applicazione il regime previsto dal D.Lgs. n. 423/2001.

A partire dal 1° gennaio 2007, con il superamento del sistema convenzionale di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori soci delle cooperative in oggetto, ha cessato di operare anche il principio di infrazionabilità dell'imponibile mensile.

Si precisa che gli unici periodi di assenza che consentono di tenere conto, nel calcolo della retribuzione imponibile, delle giornate effettive di occupazione, sono quelli individuati dalla normativa vigente in

materia di cause legali di astensione dal lavoro (es. malattia, maternità).

Si precisa inoltre che anche per la determinazione del minimale orario, da utilizzare per il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dei lavoratori a tempo parziale, la normativa applicabile è quella prevista per la generalità dei lavoratori. Si ricorda, inoltre, che in esecuzione del piano di riallineamento previsto dall'art. 4 del D.M. 3/12/1999, il periodo di occupazione media mensile nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. 6 marzo 1978 n. 218 è stato elevato a 26 giornate nell'anno 2006. A decorrere dall'1.1.2007 tali disposizioni non trovano più applicazione.

Il comma 787 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito che per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del T.U.A.F., approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007; del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento l'anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E' fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

Il comma 773 della legge finanziaria 2007, ha introdotto significative modifiche contributive e previdenziali in materia di apprendistato. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, infatti, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Dalla stessa data è venuto meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Con la medesima decorrenza, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono state estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.

La nuova misura contributiva si è applicata sia ai rapporti di lavoro già in essere, che a quelli costituendi.

Alla nuova aliquota a carico del datore di lavoro, va ad aggiungersi la quota dovuta dall'apprendista che, per effetto dell'aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della legge n. 296/2006, si attesta nella misura del 5,84%.

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l'aliquota datoriale del 10% è ridotta - in ragione dell'anno di vigenza del contratto - di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno.

Per i lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne la retribuzione convenzionale è stata fissata per l'anno 2007 in € 576,00 mensili (23,02 x 25 gg.).

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni degli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/84, trova applicazione quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 537/81, alla stessa stregua delle altre categorie di lavoratori per i quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

L'applicazione di detto minimale non esclude, però, l'applicazione dei minimi di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 537/81, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali.

Inoltre, in seguito all'Accordo di rinnovo (2° biennio) del CCNL pesca marittima del 21 dicembre 2006, sono state aggiornate le tabelle delle retribuzioni convenzionali imponibili in vigore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.

Il trattamento previdenziale dei piani di "stock options" per soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato è stato oggetto nel corso dell'anno 2006 di due modifiche, rispettivamente previste all'art. 36, comma 25, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006 (operante dal 5 luglio 2006) e all'art. 36, comma 25, del D.L. n. 262/2006 (ora art. 2, comma 29, della legge di conversione n. 286/2006).

La lett. g)*bis* dell'art. 51, comma 2, del T.U.I.R. prevede, come noto, che non concorre a formare il reddito la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'esercizio delle opzioni stesse, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; inoltre, le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente devono rappresentare una percentuale di diritto al voto in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale non superiore al 10%. In assenza di tali condizioni, la differenza predetta concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, come tale imponibile anche ai fini contributivi.

L'art. 36, comma 25 del D.L. 223/2006, ha aggiunto per l'operatività della norma due ulteriori condizioni: - le azioni offerte non devono essere cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione; - il valore delle azioni assegnate non deve essere superiore complessivamente nel periodo di imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Tali nuove disposizioni si applicano alle assegnazioni di azioni effettuate dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006.

Il collegato fiscale alla Finanziaria 2007 (D.L. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006) ha eliminato il parametro retributivo ed ha introdotto nuove condizioni per l'applicabilità della disposizione in questione: - l'opzione deve essere esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; - al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società deve risultare quotata in mercati regolamentari; - il beneficiario deve mantenere per almeno cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. Tali disposizioni si applicano alle assegnazioni di azioni effettuate a decorrere dal 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006.

Per quanto riguarda specificamente gli aspetti previdenziali il D.L. n. 223/2006, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 248/2006, ha introdotto all'art. 36, comma 25-bis, una disposizione ai fini contributivi e previdenziali secondo la quale il reddito derivante dai piani di "stock options" rileva ai fini contributivi con esclusivo riferimento ai piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 223/2006 (dopo il 5 luglio 2006) e, ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali, l'imponibile derivante

dall'esercizio di opzione determina una quota di pensione commisurata alle sole anzianità contributive maturate successivamente alla stessa data.

L'art. 7, c. 25 del D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 286/2006, ha modificato l'art. 51, c. 4, lett. a) del T.U.I.R. - norma che disciplina in capo al dipendente il benefit per l'utilizzo promiscuo dell'auto aziendale - prevedendo che, dall'anno 2006, la quantificazione forfetaria dello stesso debba essere individuata nella misura del 50% (prima era il 30%) dell'importo corrispondente alla percorrenza media annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe ACI in relazione alla diversa tipologia di autovetture.

Il comma 324 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha spostato al 1/1/2007 l'entrata in vigore dell'aumento.

L'articolo 15bis, comma 7 della legge n. 127/2007, in sede di conversione del Decreto Legge n. 81/2007, ha ripristinato, dal periodo d'imposta 2007, il benefit all'originario valore del 30%.

In materia di aliquote contributive si ricorda l'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha previsto, a decorrere dall' 1.01.2007, l'aumento di 0,30 punti percentuali dell'aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza di detto aumento, la misura massima della contribuzione pensionistica complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore) non può superare il 33 per cento.

La previsione ha carattere generale e, conseguentemente, riguarda tutte le tipologie di lavoratori e tutti i fondi pensionistici gestiti dall'Istituto.

Fa eccezione il solo Fondo volo, per il quale l'aliquota contributiva di finanziamento pensionistico si attesta già su valori superiori al 33% per tutte le categorie di iscritti.

Dal periodo contributivo "GENNAIO 2007", quindi, per la generalità delle aziende, la contribuzione pensionistica si è attestata nella misura del 33%, di cui 9,19% a carico del lavoratore.

Inoltre:

- per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti di cui all'art. 9 della legge 26/7/1984 n. 413, per i quali trovano applicazione le disposizioni del settore agricolo, l'aumento annuale dello 0,70% (0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore), previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 16.4.1997, n. 146, trova applicazione limitatamente alla sola quota dello 0,20 essendo esaurito con il 2002 l'allineamento dell'aliquota a carico del lavoratore; in applicazione di quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 marzo 2006 n. 81, per l'anno 2007 l'incremento annuale sopra illustrato è stato sospeso (gli effetti del provvedimento di sospensione operano per il triennio 2006 – 2008).

All'aliquota contributiva a carico del lavoratore, che ha raggiunto la misura piena, deve essere aggiunto l'incremento di 0,30 punti percentuali.

Si ricorda che l'aumento dello 0,50 %, di cui all'art. 27, comma 2bis della legge n. 28.2.1997, n. 30, in conseguenza dell'elevazione al 32% dell'aliquota di finanziamento del FPLD di cui al D.I. (Ministero del Lavoro e del Tesoro) del 21.2.1996 viene applicato con cadenza biennale fino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32% (dunque ha operato per l'anno 2007), e ad esso deve essere aggiunto l'incremento di 0,30 punti percentuali e lo 0,70% ex GESCAL per i datori di lavoro tenuti al versamento. L'aumento è riferito ai datori di lavoro che non hanno usufruito della riduzione di 4,43 punti percentuali delle aliquote TBC, indennità economica di maternità e CUAF a motivo dell'entità delle aliquote medesime ovvero a causa della esclusione dalle stesse.

Per i lavoratori agricoli dipendenti, l'esercizio 2007 è stato interessato dall'applicazione delle seguenti disposizioni: comma 1 dell'art. 1 della legge n. 81/2006 che ha previsto la sospensione, per il triennio 2006-2008 degli aumenti di aliquota di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, secondo il quale:

“A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n°335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori”.

Per quanto sopra esposto anche per l'anno 2007, per la generalità delle aziende agricole, l'aliquota prevista per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è la seguente:

- 17,95% a carico datore di lavoro + la quota base dello 0,11%

Per effetto della legge finanziaria 2007 articolo 1, comma 769 legge n. 296/2006) a far tempo da gennaio 2007 l'aliquota a carico del lavoratore è pari a 8,84%.

Le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale nell'anno 2007 verseranno la seguente aliquota:

- 21,75% a carico datore di lavoro + la quota base dello 0,11%

- 8,84% a carico lavoratore

al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L'esercizio 2007 è stato interessato:

- dalla modifica delle disposizioni relative alla retribuzione imponibile degli operai agricoli a tempo determinato disposta dall'art. 1, comma 4 della legge n. 81/2006 che recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato, è quella indicata dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- dall'aumento del minimale retributivo giornaliero, previsto dall'art. 14, comma 7, del decreto Legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella Legge 26 febbraio 1982, n. 54, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico, di cui all'art. 1 del decreto legge 29 luglio 1997, n. 402, convertito con modificazioni nella Legge 26 settembre 1981, n. 537 (per l'anno 2007 tale minimale è stato determinato in € 36,86).
- dalla riduzione degli oneri sociali in applicazione dell'art. 120, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La Gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' stata influenzata per l'anno 2007 da diversi provvedimenti, ampiamente illustrati in occasione della predisposizione di precedenti relazioni, in materia pensionistica.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'articolo 1, comma 1270, ha aggiunto il comma 1-bis al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti.

Il comma 1-bis in parola stabilisce che le disposizioni di cui alla legge n. 206 si applicano anche ai familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.

Sempre in materia di benefici previdenziali per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice di cui alla richiamata legge 3 agosto 2004, n. 206, l'articolo 1, ai commi 792, 794 e 795, reca disposizioni che di seguito si riportano.

Il comma 792 del citato articolo modifica l'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Si ricorda che l'articolo 4 della citata legge prevede, al comma 1, l'equiparazione ai grandi invalidi di guerra – di cui all'articolo 14 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 – per le vittime del terrorismo con invalidità permanente pari o superiore all'80%.

Inoltre, al comma 2, per coloro che hanno subito un'invalidità